

PATRIZIA BELLUCCI
(Università di Firenze)

***La redazione delle sentenze:
una responsabilità linguistica elevata****

0. Premessa: procedimento penale e formazione linguistica

Anticipo che mi concentrerò essenzialmente sulle sentenze penali di merito. Tuttavia, molte delle osservazioni¹ che farò sono automaticamente applicabili anche alle sentenze di legittimità o, a maggior ragione, a quelle civili; altre considerazioni, invece, avrebbero bisogno di adattamenti specifici.

Entrambi i Codici di procedura, penale e civile, prevedono attività e pratiche che richiedono competenze linguistiche alte e variegate, ma nella realtà non è prevista una *formazione linguistica – specifica e mirata* – dei diversi soggetti interessati, compresi i magistrati.

Credo che siano condivisibili le osservazioni del giudice Mario Garavelli²:

«Se guardiamo ora al grosso dell'esercito togato [...] vediamo punte avanzate e ordinate falangi di militi operosi che fanno della magistratura [...] *un corpo scelto* nel gran mare della burocrazia italiana [...].

Un altro carattere distintivo riguarda la loro *formazione, che è ancora in gran parte autodidattica*, sia sul piano deontologico che su quello delle *competenze concrete*, sviluppate attraverso successivi esperimenti *in corpore vili*. Infatti *la formazione pratica del magistrato è dominata dall'urgenza di mandarlo subito in trincea, per la cronica carenza di organico*, e da una certa casualità, anche se sul piano teorico bisogna doverosamente riconoscere che *il Consiglio superiore ha fatto sforzi enormi, organizzando un'infinità di corsi formativi.*»³

È senz'altro vero che i magistrati costituiscono un 'corpo scelto' della Repubblica, ma è altrettanto innegabile che la loro formazione – a maggior ragione per la componente *linguistica* – è notoriamente condizionata da fattori concreti (carenza di organico, assenza di investimenti adeguati, ecc.).

Questa contraddizione fra abilità linguistiche richieste dal legislatore, da una parte, e assenza di formazione linguistica istituzionale, dall'altra, genera almeno due prime conseguenze:

- I. una grande *disomogeneità* di prestazioni e produzioni da parte dei singoli soggetti del procedimento giudiziario;
- II. la tendenziale *aderenza alla ripetizione inerziale di modelli e moduli linguistici*, con l'implicito rischio di *appiattimento acritico su prassi scritte consolidate*⁴.

0.1. Il procedimento penale come itinerario linguistico

La redazione di una sentenza implica attività complesse e impegnative, anche dal punto di vista linguistico. Infatti, la sentenza deve assolvere a diversi compiti e rispondere a varie esigenze.

Fra gli obiettivi prioritari, c'è indubbiamente quello di rendere espliciti e pubblici i percorsi di formazione del convincimento e della decisione presa dal singolo giudice o dal Collegio giudicante.

Come ha osservato il giudice Luigi Lanza:

* Testo della relazione tenuta all'Incontro di studio su *Il linguaggio e gli stili delle sentenze*, Roma, Consiglio Superiore della Magistratura, Ufficio dei Referenti Distrettuali per la Formazione Decentrata, Corte di Appello di Roma, 29 novembre 2004.

¹ Eventuali osservazioni critiche, ovviamente, non sono dettate né da 'astratto amor di filologia' né – tanto meno – dalla presunzione di poter 'correggere alcuno con la penna blu'. Ciò che mi propongo è solo *un tentativo di riflettere insieme* per innalzare l'efficacia linguistica dell'iter giudiziario.

² Ho inserito io, in questa e nelle citazioni successive, corsivi o altre forme grafiche di messa in rilievo.

³ GARAVELLI, 2003, pp. 45-46.

⁴ Come è stato più volte segnalato, sia dai linguisti che da molti operatori del diritto.

«La sentenza, quindi, come scelta tra più informazioni o come mero rilievo di assenza di informazioni, altro non è che un progressivo abbandono e diminuzione di alternative. Va però osservato che la persona del giudice, come ricettore e percettore di informazioni, non è affatto neutrale né passiva nei confronti dell'informazione in arrivo. Al contrario, *anche il decisore più imparziale è indotto a selezionare alcune informazioni a scapito delle altre, privilegiandole, dopo averle ricodificate e riformulate in vario modo: il giudice della sentenza, quindi, altro non è che l'ultimo dei testimoni della sequenza della informazione processuale.*»⁵

Vorrei, appunto, sottolineare che:

1. decisione e motivazioni implicano selezione e ricodificazione di informazioni;
2. il giudice della sentenza altro non è che l'ultimo dei testimoni della sequenza della informazione processuale.

In sostanza, *la sentenza, di merito o di legittimità, è – sempre e comunque – punto di 'snodo' e/o di approdo all'interno del procedimento giudiziario.*

Di conseguenza, credo che sia legittimo e opportuno porsi, almeno a grandi linee, una domanda preliminare: quali sono le attività linguistiche che possono incidere, per vari motivi, sul procedimento che si conclude con una sentenza? Io qui esemplificherò dal penale, ma nel civile c'è un iter che ha altrettante implicazioni linguistiche.

Tredici anni di osservazione di tutte le fasi del procedimento penale mi hanno dimostrato che pratiche e stili linguistici canonizzati nell'attività giudiziaria possono sfuggire al controllo degli operatori interni, proprio perché 'consueti, tradizionali, diffusi'. Eppure il linguista vede *documentato nei processi* che *quelle* pratiche linguistiche, *quelle* scelte linguistiche incidono – talvolta anche in modo significativo – sull'andamento del giudizio, sull'acquisizione della prova e sulla sentenza.

Sto scrivendo un libro⁶, in cui analizzo un processo fase per fase – dalle indagini preliminari fino alla sentenza – proprio per far vedere in modo puntuale come abilità e disabilità linguistiche dei singoli soggetti e nei singoli atti abbiano ripercussioni sul procedimento giudiziario stesso.

I miei obblighi verso l'editore mi inducono a censurarmi, ma voglio anticipare almeno un esempio.

Nelle indagini preliminari si acquisiscono dichiarazioni spontanee e interrogatori fondamentali e si producono verbali di ogni tipo (di sintesi, di trascrizione, di sopralluogo, e così via.).

Nella maggior parte di questi casi si tratta di trascrivere o, ancor più spesso, di riassumere un *discorso orale*, quasi sempre espresso all'interno non di un 'monologo', ma di un'*interazione* (ad esempio, appunto, un interrogatorio). Di nuovo, siamo di fronte ad attività linguistiche articolate e difficili.

Sono molte le voci di parte giudiziaria che vorrebbero alzare la capacità dei giudici di sintetizzare un testo scritto di cui sono peraltro autori⁷, ma contemporaneamente diamo per scontato che gli operatori di polizia giudiziaria sappiano fare la sintesi di un'*interazione* dialogica.

Fra l'altro, chi stende un verbale di sintesi cerca di render conto di quello che *in quel momento* gli appare come *complessivamente rilevante*, ma l'esperienza dimostra che *in*

⁵ LANZA, 1997, pp. 63-64.

⁶ Cfr. BELLUCCI, in preparazione.

⁷ Cfr. GARAVELLI, 2003, pp. 51-52: «Vi è infine una naturale (o innaturale, visti i risultati) *tendenza alla verbosità* che impastoia molti provvedimenti e che, anche in questo, ci allontana dall'essenzialità che in genere caratterizza la scrittura dei giudici stranieri. *Le motivazioni di certe sentenze e ordinanze sono di una prolissità intollerabile.* [...] Il diluvio delle parole non risparmia un grandissimo numero di prodotti giudiziari, dove gli avvocati non sono da meno dei giudici, anzi in genere li superano in verbosità torrenziali. [...] Non dovrebbe essere dimenticato infatti, anche da questi scrittori troppo virtuosi, che *entrambi i codici di procedura impongono la stringatezza delle motivazioni con formule inequivocabili* («*le questioni devono essere esposte concisamente*») per cui la loro inosservanza appare come una vera e propria violazione di legge» e LANZA, 2004, pp. 30-31: «Quintiliano [*Institutio oratoria*, Liber X], in proposito: invita ad attenersi alla *brevitas sallustiana* [...] e ricorda che *la penna non lavora di meno quando cancella* (stilum non agit minus cum delet), tenuto tuttavia conto che *la lima deve pulire* e non distruggere il lavoro (lima poliat, non exerat opus)».

dibattimento, ad esempio, una gran parte di esami e controesami e, ancor più, delle contestazioni avviene su ‘base locale’, su *specifici segmenti linguistici*: non di rado singoli periodi o frasi (o poco più). Per questa via, anche *la formulazione linguistica puntuale sale in primo piano e diventa giudiziariamente rilevante*.

D'altronde, anche la frase ricorrente «Se c'è scritto, l'avrò detto, ma non me lo ricordo» il più delle volte è dettata da malafede, in molti casi dipende dalla distanza temporale intercorsa, ma a volte il teste sente proprio che *quelle parole non sono le sue*, che lui non parlerebbe mai in ‘quel’ modo; anzi, quelle formulazioni possono talvolta legittimamente apparirgli oscure – e quindi potenzialmente pericolose – per cui l'eventuale ‘presa di distanza’ diventa comprensibile atteggiamento di autodifesa.

D'altra parte, è noto il grado medio di istruzione e di formazione linguistica di una larga parte degli operatori di p.g., per cui io credo che il nostro Paese sia pieno anche di ‘eroi della competenza’, di una competenza conquistata sul campo e pagata sempre in prima persona.

Se sono riuscita almeno latamente ad esemplificare, è facile rendersi conto che – anche quando il GIP e il GUP rinviano a giudizio – in alcuni casi il dibattito si apre con strumenti che talvolta possono aver perso, sulla base di mal risolte difficoltà linguistiche, una parte della loro efficacia⁸. D'altra parte, anche chi opera in ambito civile sa bene quanto specifiche formulazioni possano diventare determinanti ai fini della sentenza.

Tralascio totalmente il dibattito – che vede di nuovo in campo numerose abilità o disabilità linguistiche specifiche⁹ – e accenno al *Collegio giudicante*.

Siamo di fronte ad un'interazione della massima importanza – dato che ne deve scaturire la decisione – in cui si confrontano persone con *competenze differenziate, anche dal punto di vista linguistico*. Come minimo, c'è la profonda diversità fra *giudici togati e giudici popolari*. Ad esempio, gli *usi speciali della lingua prevedono almeno tre livelli*: quello della *comunicazione scientifica*, quello della *formazione scientifica* e quello della *divulgazione*. È dato accertato che – una volta appresa una determinata lingua specialistica – in relazione al proprio ambito professionale è molto più facile comunicare al primo livello e che la capacità di spiegare le stesse cose con un linguaggio più comprensibile implica notevoli abilità aggiuntive. Tuttavia, da nessuna parte i giudici togati sono stati formalmente addestrati ad affrontare le questioni di loro pertinenza in un linguaggio che non sia quello rigorosamente specialistico¹⁰; cosa che a volte constatiamo anche in dibattito¹¹.

In sintesi:

«l'intera attuazione della giustizia prevede una moltitudine di:

- a. testi scritti primari: alcuni tipi di verbali, perizie, atti vari e scritti difensivi, sentenze, ecc.;
- b. testi scritti secondari: verbali di intercettazione telefonica o ambientale, verbali (integrali o di sintesi) d'interrogatorio o di dichiarazioni rese, trascrizioni o verbali stenotipici d'udienza;
- c. interazioni orali, la cui realizzazione per eccellenza è proprio il dibattito.

Per di più, tutto questo avviene con la complessità del repertorio linguistico di tutti i parlanti e scriventi che

⁸ Cfr. BELLUCCI in BELLUCCI – ANTOGNOLI – CARMIGNANI – GRIMALDI, 1998, p. 231: «[Le contestazioni strutturalmente] pongono a confronto – con rilevanza legale – le dichiarazioni in aula non con ‘ciò che è stato detto in precedenza’ ma con ‘ciò che è stato verbalizzato’. È d'obbligo precisare subito che, con questo, non intendo fare alcuna insinuazione sulla buona fede del verbalizzatore. Anzi, i cosiddetti ‘verbali interpretativi’ – soprattutto in un Paese come il nostro – sono una garanzia indispensabile proprio per il parlante non abile: è giusto (oltre che realistico) che sia il soggetto istituzionale ad assumersi l'onere di far emergere da un parlato tante volte inadeguato il senso vero – vorrei quasi dire ‘lo spirito’ – della dichiarazione resa. Tuttavia non sempre questo soggetto istituzionale ha poi nei fatti l'abilità linguistica richiesta. Troppo spesso, ad esempio, le verbalizzazioni riflettono innalzamenti di registro e burocratizzazioni, di cui non si capisce l'opportunità, in quanto generano ulteriori incomprensioni». Su trascrizioni di intercettazioni e verbali delle indagini preliminari, cfr. anche BELLUCCI, 1995a-b, 1996, 1997, GRIMALDI, 1996. Per una sintesi delle attività di natura linguistica in ambito penale fatta in funzione delle scuole superiori, cfr. BELLUCCI, 2004.

⁹ Innovate e rese ancor più rilevanti dal nuovo c.p.p. (cfr. anche BELLUCCI in preparazione e BELLUCCI - PALMERINI, 2004).

¹⁰ Questa lacuna formativa in Italia attraversa praticamente tutte le professioni e le specializzazioni.

¹¹ Cfr. anche BELLUCCI - CARPITELLI, 1994 e 1997 e BELLUCCI, 2004.

entrano in interazione: dal dialetto e dalle varietà substandard dell'italiano (o magari interlingue di immigrati) fino agli usi di lingua specialistici o settoriali.

È evidente che *alla sentenza si arriva dopo infiniti incroci fra tutte quelle interazioni e produzioni ed ogni imperizia, per quanto in buona fede, ha riflessi su tutto il resto.*

I soggetti coinvolti si dispongono su profili professionali molteplici: polizia giudiziaria (con livello di scolarizzazione diversificato, talvolta anche molto basso), magistrati e avvocati, periti e consulenti, resocontisti giudiziari, ecc. In nessun caso c'è una formazione linguistica specifica istituzionalizzata e formalizzata e questa assenza – con rare eccezioni – va a sommarsi alla nota inadeguatezza o disparità dei livelli di educazione linguistica raggiunti nella Scuola e nella stessa Università.»¹²

Sappiamo tutti che in ciascun grado di giudizio ci sono parti irripetibili, per cui la sommatoria indicata va dalle indagini preliminari alla Cassazione; e certamente le *Motivazioni* delle sentenze sono 'punti nodali' dell'iter giudiziario, in cui precipita e si sedimenta gran parte di tutto quello che ho citato.

In altre parole: *la componente linguistica in ambito giudiziario non è una 'questione di stile'; è documentalmente componente strutturale e pertinente nella realizzazione dei fini propri e specifici dell'Istituzione Giustizia.* Di qui l'importanza di richiamare su di essa l'attenzione delle Istituzioni preposte e dei singoli operatori del diritto.

1. La redazione delle Motivazioni

All'estensore viene affidata l'enorme responsabilità, anche linguistica, di rappresentare in un testo scritto le *Motivazioni di fatto e di diritto*, che giustificano il dispositivo. Nei processi in Corte di Assise la decisione viene presa in Camera di Consiglio, ma è l'estensore che ha l'arduo compito di portare a sintesi linguistica il percorso *collettivo* della decisione¹³.

A questo punto, mi sembra opportuno richiamare quelli che fin dall'inizio ho cercato di indicare come *obiettivi prioritari* da raggiungere, sia in relazione all'attività giudiziaria nel suo complesso, sia in relazione al tema specifico delle sentenze.

I OBIETTIVO:

È indispensabile rendere più omogenee le competenze linguistiche diffuse, almeno per quella parte 'di base' che si ritiene debba essere patrimonio comune di tutti gli operatori del diritto.

Attualmente, le sentenze emesse nel Paese sono profondamente diverse fra loro. Si tratta di un'ineliminabile conseguenza del fatto che per ora la formazione linguistica dei magistrati è in gran parte delegata all'impegno e alla storia dell'individuo o alla casualità dell'esposizione a diverse 'agenzie formative'.

Faccio un solo esempio: le esperienze fatte in case editrici generalmente hanno una ricaduta applicativa anche nella scrittura professionale. È vero, però, anche l'esempio inverso: c'è chi pubblica – assolvendo magari al compito importante di rendere meglio nota l'attività della Giustizia, spesso così distorta dai mass media – ma mantiene le proprie abitudini scritte di settore, per cui il libro sarà, di nuovo, leggibile solo all'interno della categoria.

Oltretutto, secondo me, l'omogeneizzazione – che è cosa ben diversa dall'omologazione – si configura come obiettivo istituzionale e civile: infatti, la 'pari dignità' di *tutte* le sentenze è anche pari dignità di *tutti* i cittadini.

II OBIETTIVO:

È altrettanto importante rinforzare le competenze linguistiche esistenti, in modo da consentire una ripresa di 'creatività'.

Vorrei però precisare in modo inequivoco questa mia affermazione: la creatività certo non è la malintesa – e diffusa – aspirazione ad una letterarietà il più delle volte artificiosa e peregrina e, tanto meno, la volontà di creare un *pathos*, retorico e orpelloso, che troppo spesso si sostituisce al

¹² BELLUCCI, in BELLUCCI – PALMERINI, 2004, p. 104.

¹³ Ne deriva un'osservazione a margine. Non possiamo stupirci dell'esistenza delle cosiddette *sentenze 'suicide' o 'perplesse'*: certo, ci sono quelle in cui è evidente l'intenzione consapevole di 'minare' una sentenza che non si è condivisa; ma – anche quando si è in buona fede – è cognitivamente e linguisticamente molto difficile ricostruire ed esprimere con una codificazione rigorosa analisi ed argomentazioni, cui il nostro pensare e sentire non aderisce.

logos della lucida ricostruzione di fatti emotivamente densi e della serrata argomentazione¹⁴. Questa letterarietà ‘presunta e a buon mercato’ niente ha a che vedere con la bellezza effettiva di alcune sentenze, molte delle quali sono ormai consacrate in letteratura.

Solo chi è linguisticamente abile e sicuro è capace di innovare modelli ormai stereotipati e pregressi, che invece vediamo pervicacemente rimanere inalterati nel tempo. Solo chi è linguisticamente capace di muoversi autonomamente e con disinvoltura nello spazio linguistico può distaccarsi dal vieto formulario del linguaggio burocratico e cessare di asserragliarsi in una lingua a volte inutilmente criptica¹⁵. Solo chi è linguisticamente esperto può abbandonare l’ormeggio offerto dalla prassi inveterata e dalla ripetitività formulaica e navigare verso una scrittura fluida ed originale, capace di esprimere e rappresentare la densità e la complessità di fatti, ragionamenti, emozioni.

Non possiamo pensare di rinnovare nel profondo modelli e moduli, se non si procede ad un *innalzamento sostenuto delle abilità linguistiche generali* e se contemporaneamente non si diffonde la *consapevolezza esplicita del funzionamento della lingua e delle tante forme in cui essa può realizzarsi*.

La redazione di una sentenza è un’attività *strutturalmente* creativa. Infatti non ci sono, ad esempio, ‘le’ sentenze per omicidio: un reato, un imputato, una vittima, un giudizio sono tutti elementi intrinsecamente unici e irripetibili e hanno diritto ad una sentenza originalmente pensata e formulata sulla base di quella specificità. Dunque, si deve saper creativamente produrre ‘quella’ sentenza e non, genericamente, ‘una sentenza’¹⁶.

Oltretutto, non si dimentichi che – per le loro specifiche funzioni pragmatiche – le sentenze devono configurarsi come *testi fortemente vincolanti*¹⁷ e quindi richiedono ulteriore abilità per rendere il più univoca possibile la decodifica.

1.1. *Il rigore linguistico come prerequisito della CHIAREZZA*¹⁸

Questo ci porta subito a porci una domanda centrale, a cui ho dato l’evidenza che merita anche con la successiva citazione del giudice Lanza: *per chi scrive il giudice?*

«*Ma chi è il destinatario della motivazione del giudice?*»

Non dovrebbe essere infatti *indifferente, sul piano della tecnica espositiva*, che la motivazione (la chioma esterna dell’albero sorretta dal tronco del dispositivo) si rivolga:

- agli altri membri del Collegio;
- esclusivamente, all’imputato e al suo difensore in caso di condanna;
- ovvero alla parte pubblica in caso di negazione della sussistenza dell’ipotesi accusatoria;
- al giudice superiore di merito o legittimità;
- o residualmente al ‘quivis e populo’, cittadino interessato alla corretta amministrazione della Giustizia, tenuto conto che la Giustizia ex art.101 della carta costituzionale è amministrata proprio in nome del popolo.

In realtà, una lettura pragmatica dei meccanismi di impugnazione, al di là delle evidenze che imporrebbero di scrivere la motivazione per il ‘reo’, consente tranquillamente di concludere che *nella motivazione, ogni parte, privata o*

¹⁴ Cfr. anche MORTARA GARAVELLI, 2001 e 2003b, *passim*.

¹⁵ Cfr. anche MARIANI MARINI, 2003c, pp. 105-106.

¹⁶ A differenza della diffusa pratica del ‘taglia e incolla’, che molti giudici denunciano, spesso con grande amarezza.

¹⁷ Cfr. SABATINI, 1999, p. 148: «Vi sono rapporti comunicativi nei quali l’emittente avverte come imprescindibile, e talvolta anche dichiara il bisogno di restringere al massimo e comunque di regolare esplicitamente la libertà di interpretazione del testo da parte del destinatario: è questo, chiaramente, il caso delle leggi scritte ufficiali nelle società complesse odierne e di altri testi affini (sentenze, atti amministrativi, contratti; testi insomma “costrittivi”, non di pura scienza del diritto) [...]. Tali rapporti, e i testi che li rispecchiano, sono da definire “fortemente vincolanti”». Cfr. anche SABATINI, 1990 e 2003b.

¹⁸ Cfr. DE MAURO, www.dueparole.it: «*Le parole sono fatte*, prima che per essere dette, *per essere capite*: proprio per questo, diceva un filosofo [i.e. Zenone], gli dei ci hanno dato una lingua e due orecchie. Chi non si fa capire viola la libertà di parola dei suoi ascoltatori. È un maleducato, se parla in privato e da privato. È qualcosa di peggio se è un giornalista, un insegnante, un dipendente pubblico, un eletto dal popolo. Chi è al servizio di un pubblico ha il dovere costituzionale di farsi capire». Cfr. anche PIEMONTESE, 1999, p. 335: «possiamo parlare di chiarezza come *qualità oggettiva* solo se, a parità di contenuto e di situazioni d’utenza, un testo [...] risulta più semplice dello stesso scritto in un altro modo».

pubblica, deve trovare la sua personale e controllabile risposta, nelle ragioni della sentenza del giudice la quale, come decisione conclusiva, interferisce sullo spazio vitale delle parti private o su quello funzionale della parte pubblica.

In buona sostanza e conclusivamente, *la motivazione come giustificazione ha sicuramente pluralità composita di destinatari*, ma se vi è in essa chiarezza espositiva e rispetto delle regole della razionalità e della logica, ogni lettore riuscirà a trovare in essa la sua ragionevole nicchia di convincimento.»¹⁹

Questa pluralità di destinatari rende ancor più difficile il compito dell'estensore.

Luigi Lanza conclude che una sentenza ben fatta può appagare ciascun lettore. In teoria è vero, ma in realtà, sotto il profilo tecnico delle scelte linguistiche, la cosa non è tanto semplice; quanto meno, l'assunzione a destinatari 'reali' di lettori diversificati presupporrebbe una *grande sicurezza linguistica* e, contemporaneamente, un *cambiamento drastico di radicate modalità di scrittura*.

In realtà, si può ragionevolmente affermare che l'estensore italiano scrive essenzialmente per le parti o, al massimo, per i giudici di grado superiore o di legittimità²⁰.

Allo stato attuale delle cose, certamente le sentenze *non* sono scritte per il cittadino. Non spetta a me decidere se e in quale misura il *quivis e populo* debba essere destinatario delle sentenze, ma posso notare che la codificazione linguistica vigente lo esclude *di fatto*.

Anzi, molte sentenze si contraddistinguono piuttosto per oscurità: un'oscurità che non sempre è legata a necessità di tipo giuridico o ad esigenze specialistiche, ma che spesso deriva inesorabilmente dall'incapacità di scrittura fluida e dalla conseguente adesione acritica alla prassi più volte citata.

Credo di aver già indicato almeno una parte dei fattori che rendono la sentenza un testo strutturalmente complesso, ma proprio per questo e a maggior ragione si richiedono impegno, abilità e competenza per raggiungere gli specifici fini pragmatici. Scarsa attenzione e disabilità linguistica finiscono inevitabilmente per rendere astruso o banalizzare il contenuto; anzi, tanto più il pensiero è complesso, tanto più deve sedimentare in una forma capace di rappresentarlo e trasmetterlo.

È esperienza di tutti che la riformulazione in parole e stili più lineari spesso ci costringe a chiarire e a precisare a noi stessi 'ciò che vogliamo dire' e a individuare passaggi logici impliciti o non del tutto coerenti²¹. La levigatura linguistica è motivata dalla doverosa attenzione a chi ascolta o legge, ma è di grande utilità anche per chi parla o scrive²².

E, fatto non secondario, *una sentenza non chiara come può essere correttamente interpretata da quella pluralità di destinatari, comprese le parti in causa? O – ancor più incisivamente – il giudice del grado successivo o il giudice di legittimità come potrà valutare in modo agevole ciò che è stato reso linguisticamente opaco e non perspicuo?*

¹⁹ LANZA, 2004, p. 12.

²⁰ Cfr. anche CORTELAZZO, 2003, p. 81: «La funzione della sentenza nel sistema italiano è [...] di tipo endoprocessuale piuttosto che extra-processuale, in quanto la motivazione si rivolge primariamente alle parti che già conoscono i fatti e ciò spiega la selettività della narrazione degli stessi; il contrario avviene in altri sistemi giuridici nei quali punti di riferimento sono anche i cittadini interessati ad una funzione di controllo sull'amministrazione della giustizia».

²¹ Ne fanno continuamente esperienza i *Traduttori*, i quali, quando devono tradurre – ad esempio, delle *rogatorie* internazionali – non di rado, anche quando dispongono di una sicura competenza sia della traduzione che del diritto internazionale, si trovano a dover risolvere complessi problemi ermeneutici del testo, provocati esclusivamente da una formulazione del testo di partenza intricata o oscura. La traduzione – come la riformulazione – inevitabilmente porta in primo piano ciò che c'è di linguisticamente irrisolto nel testo e nel discorso.

²² Cfr. anche SABATINI, 1999, 143: «Se diamo per acquisito che il senso di ogni messaggio è costruito collaborativamente, sia pure in momenti temporali diversi, dal produttore/emittente e dal ricevente/interprete, risulterà evidente che l'attribuzione di senso alle parole rappresenta il piano sul quale entrambi gli attori si incontrano realmente e operano concretamente. Per dirlo in termini estremamente semplici: è l'intenzione (o prospettiva) comunicativa che obbliga, da una parte, il produttore del messaggio a porsi la domanda (magari inconsapevole, ma immancabile) "*da queste parole si capirà quello che voglio dire?*", e induce, dall'altra parte, il fruitore a porsi nel suo operare la domanda speculare (altrettanto onnipresente, anche quando inconsapevole) "*che cosa ha voluto dire l'autore con queste parole?*"».

1.2. *Analisi critica di provvedimenti*

Cercherò, preliminarmente, di far vedere quali sono le caratteristiche principali di testi palesemente irrisolti, ma anche di accennare già a tratti ricorrenti e a larga diffusione che certo non contribuiscono a facilitare lettura e comprensione.

Procederò, poi, all'analisi contrastiva di due macrotipi, che mi è sembrato di poter individuare nel gran mare delle sentenze di merito di primo e secondo grado.

1.3. *Scrittura non fluida; stereotipi sintattici e lessicali²³; pseudotecnismi²⁴*

Come ha provatamente affermato Bice Mortara Garavelli:

«La stereotipia si annida [...] nella progettazione del discorso, nelle procedure costruttive e nei materiali adibiti (parole e combinazioni di parole). [...] chi è estraneo alla pratica di questo tipo di scrittura rimane colpito da certi aspetti appariscenti, perché generalizzati, di uno stile che ha eletto a suo baluardo la lontananza compassata da modi di esprimersi meno artificiosi che potrebbero tranquillamente annullare o almeno ridurre quella lontananza. [...]

Di fronte alle enunciazioni che lasciano una certa libertà nella costruzione delle frasi e nella scelta delle parole, accade che si opti per l'espressione irrigidita, congelata, la più lontana dall'uso comune, per il fossile sintattico e lessicale divenuto una specie di segno di riconoscimento: una sorta di distintivo di appartenenza a un club molto esclusivo. [...]

Chi non è del mestiere fa fatica a raccapezzarsi quando l'inevitabile complessità del ragionamento giuridico è resa ostica dall'abuso di modi di esprimersi rari o desueti nell'italiano comune anche di registro alto.»²⁵

Ci sono esempi – non isolati - che i magistrati stessi segnalano come forme di 'patologia linguistica'. Ne prenderò in considerazione due²⁶: il primo è scritto da un avvocato, il secondo da un magistrato: l'oscurità inutile è ben documentata da entrambe le parti.

Il problema della *leggibilità e comprensibilità*²⁷ è di tale rilevanza, per cui c'è chi lavora ormai da decenni sulla semplificazione della comunicazione pubblica e istituzionale e, più in generale, in funzione dello *scrivere chiaro*²⁸.

Ho richiesto ad Eulogos-Censor – che qui ringrazio – l'analisi automatica della leggibilità secondo l'indice Gulpease dei due testi segnalati²⁹, anche perché, come sempre, la patologia – estremizzando i fenomeni – serve a illustrare meglio la fisiologia.

L'indice di valutazione automatica Gulpease è fondato sulla formula LUCISANO-PIEMONTESE 1988³⁰ – la sola tarata specificamente sull'italiano – ed è misurato con una scala da 0 (minima leggibilità) a 100 (massima leggibilità). L'indice Gulpease tiene conto di due variabili: quella

²³ Cfr. almeno CORTELAZZO, 2003, e MORTARA GARAVELLI, 2001 [si veda, in particolare, il cap. III "Lessico e stereotipi sintattici nelle diverse classi di testi", pp. 153-187] e 2003c.

²⁴ Si definiscono *pseudotecnismi o tecnicismi collaterali* «particolari espressioni stereotipiche, non necessarie, a rigore, alle esigenze della denotatività scientifica, ma preferite per la loro connotazione tecnica: [...] un magistrato, per l'uomo della strada *interroga* dei testi mentre, nel linguaggio giudiziario, *procede alla loro escussione*.» (SERIANNI, 1985, p. 270). In altri termini, si tratta di: «quelle parole dall'aspetto specialistico, che vengono in realtà adoperate solo per inerzia o per dare al testo una patina di formalità» (CORTELAZZO – PELLEGRINO, 2003, p. 125). Cfr. anche MENGALDO, 1994, p. 38: «una determinata lingua speciale non si distingue solo per il suo peculiare lessico specialistico, ma anche per un suo peculiare alone lessicale non altrettanto specialistico».

²⁵ MORTARA GARAVELLI., 2003c, pp. 8-10.

²⁶ I due passi sono tratti da L. LANZA, "Il matto slegato", *Il fatto-reato e l'imputabilità nel giudizio di appello*, Convegno Nazionale di Medicina legale, Sorrento, 11 giugno 2004.

²⁷ Cfr. PIEMONTESE, 1999, p. 337: «la *leggibilità* del testo, garantita dal ricorso a parole del vocabolario di base e a frasi brevi, non coincide con la sua *comprensibilità*. In questo senso possiamo dire che la *leggibilità* è la condizione necessaria, ma non sufficiente per avere un testo comprensibile. La *leggibilità* è quindi il punto di partenza, inevitabile, per arrivare alla redazione di testi comprensibili».

²⁸ Cfr., per un inquadramento teorico: DE MAURO, 2002⁴; per un inquadramento storico: DE MAURO, 1995¹¹; più in generale: *Codice di stile*, 1993, CORTELAZZO - PELLEGRINO, 2003, DE MAURO, 1980, DE MAURO - VEDOVELLI (a cura di), 1999, FIORITTO 1997, LUCISANO - PIEMONTESE, 1988, PIEMONTESE, 1996, 1997, 1998 e 1999.

²⁹ Per avere l'analisi automatica di passi in formato .txt o per altre informazioni sui criteri di misurazione della leggibilità, cfr. <http://www.eulogos.net/it/censor>.

³⁰ La formula Lucisano-Piemontese costituisce un'evoluzione della formula messa a punto già negli anni '40 dall'americano Rudolf Flesch e adattata poi all'italiano, negli anni '70, da Roberto Vacca.

sintattica e quella lessicale³¹.

Il valore numerico³², che conclude ciascun periodo dei due esempi riportati di seguito, mostra inequivocabilmente che – pur tenendo conto di tutta la specificità di funzioni e destinatari – siamo davanti a testi di ardua leggibilità anche per lettori a scolarizzazione superiore.

In più, l'evidenziazione³³ delle parole non appartenenti al *Vocabolario di base*³⁴ dell'italiano – qui segnalate in maiuscoletto – impone all'attenzione scelte lessicali su cui riflettere: controllando le marche d'uso sui dizionari GRADIT o DE MAURO 2000, si rileva che alcune di queste parole appartengono pur sempre al *vocabolario comune*³⁵ (*anomalie, appariscente, reiteratamente*, ecc.), altre sono termini tecnici (*appellante, detentiva, probatorio, inquirenti*, ecc.), altre invece introducono solo astrusità o vaghezza³⁶. Il tutto è ulteriormente complicato da un'assoluta incapacità di pianificazione sintattica.

Nel complesso i due brani che seguono – anche escludendo a priori i 'cittadini' – certo non agevolano la lettura da parte di nessuno³⁷ e sono comunque molto lontani da un'argomentazione limpida e rigorosa. Sintassi intricata, ampollosità enfatica e astrattezza generano un'impressione globale di confusione e non di complessità strutturata. La formulazione presenta 'gli argomenti' in modo più fumoso che convincente. Il lettore viene 'respinto' e non catturato e convinto. La resa linguistica rende inutilmente lenta e impegnativa la decodifica di un ragionamento che non ha in sé alcuna difficoltà intrinseca.

Per entrambi i passi ho esemplificato una delle tante riscritture possibili; per sceglierne una adeguata, come minimo bisognerebbe risolvere preliminarmente la domanda su chi siano i destinatari delle sentenze e quindi stabilire congiuntamente a quale grado di comprensibilità porsi, quali siano i tecnicismi da mantenere, e così via. Ma, quanto meno, ho cercato di esemplificare risoluzioni della lunghezza e complessità del periodo, opzioni lessicali più comprensibili. Indubbiamente, una riformulazione più lineare segnala all'estensore la necessità di selezionare e gerarchizzare le informazioni e di esplicitare i rapporti che le legano: di conseguenza, se la resa linguistica è fluida, anche chi legge farà meno fatica e sarà più preciso nel 'ricostruire' il percorso narrativo e argomentativo del testo.

1. DALLA PARTE DEGLI AVVOCATI: *MOTIVI difensore imputato, in sent.12/98 ass.*

Appare STERILE esercizio SOFISTICO quello tentato in SENTENZA per giustificare e MOTIVARE una decisione di pesante responsabilità penale, IRROGANTE non lieve pena DETENTIVA a carico dell'APPELLANTE, SUPPORTANDOSI e FONDANDOSI non a CONVERGENZE del MOLTEPLICE INDIZIARIO, non a un tessuto PROBATORIO serio, UNIVOCO, TRANQUILLANTE, SILLOGISTICAMENTE INECCEPIBILE, bensì, in buona sostanza, SUPPORTANDOSI soltanto a PLURIME ATTENUAZIONI delle infinite DISCORDANZE emerse, a continue SVALUTAZIONI delle prove e RISULTANZE a DISCARICO, ad ENFATIZZAZIONI ed IPERVALUTAZIONI di MONISTICHE interessate DELAZIONI, con lo scopo di GEOMETRIZZARE un TEOREMA destinato fin dall'origine a fallire in quanto fondato su meccanismi OCCULTI di CONVINCIMENTO tutt'altro che RIGOROSAMENTE razionali.

Indice di leggibilità: 26,75

In altre parole, il dato FENOMENICO più APPARISCENTE della GLOBALE MOTIVAZIONE di SENTENZA risulta la preoccupazione di scansare REITERATAMENTE le varie INNEGABILI DISCORDANZE, ANOMALIE, INCONGRUENZE, ILLAZIONI, avvantaggiando unicamente ed APODITTICAMENTE la DIRETTIVA COLPEVOLISTICA indicata dall'unico teste

³¹ Per un'esplicitazione più dettagliata di criteri e parametri, rinvio alla bibliografia già segnalata e al sito web di Èulogos/Censor.

³² Indicato, appunto, dall'analisi automatica di Èulogos/Censor.

³³ Ancora una volta offerta dall'analisi automatica di Èulogos/Censor.

³⁴ Cfr. DE MAURO 1980, in particolare l'*Appendice*, in cui sono elencate le circa 7000 parole che costituiscono il *Vocabolario di base* dell'italiano, cioè il 'nucleo' lessicale noto a tutti i parlanti adulti.

³⁵ Con *vocabolario comune* si indica l'insieme di 45.000-50.000 parole note a chiunque abbia un livello medio-alto di istruzione, a prescindere dalla professione esercitata o dalla collocazione regionale. Fra l'altro, questo numero è abbastanza simile nelle varie lingue.

³⁶ Qualcuna è addirittura forma errata, come il presunto p.p. *tranquillante* del primo periodo o la reggenza *supportandosi e fondandosi ... a per supportandosi e fondandosi ... su*.

³⁷ Si pensi anche alle difficoltà poste ad un'ipotetica traduzione...

ACCUSATORE.

Indice di leggibilità: 23,47

Circa il quale, invano il vaso PROCESSUALE e l'ISTRUTTORIA DIBATTIMENTALE stessa si sono ben colmati di NITIDE e COSPICUE ATTESTAZIONI di INATTENDIBILITÀ OGGETTIVA e SOGGETTIVA, sia in assoluto che in RIFERIMENTO particolare ai molti elementi e parti del processo.

Indice di leggibilità: 41

La SENTENZA ha cercato di rendere EVANESCENTI le contraddizioni CONCERNENTI il carico ACCUSATORIO, ha proposto VERSIONI INVEROSIMILI ai fattori OBIETTANTI, ha risolto SOMMARIAMENTE le opposte dichiarazioni TESTIMONIALI.

Indice di leggibilità: 29,74

*Ipotesi di riscrittura*³⁸

La sentenza giustifica e motiva una decisione di responsabilità penale pesante con un'argomentazione evidentemente forzata. Infatti, la sentenza infligge all'appellante una pena detentiva grave, ma non si fonda su un insieme di indizi coerente né su prove solide, univoche e logicamente ineccepibili. Essa, in sostanza, banalizza progressivamente le infinite discordanze emerse e svaluta di continuo prove e risultanze a discarico; al contrario, concede eccessivo credito ed enfasi a delazioni isolate e interessate di singoli. Tuttavia, questo tentativo della sentenza di costruire un 'teorema' è necessariamente destinato a fallire, perché si fonda su meccanismi di persuasione occulta e non su una argomentazione razionale e rigorosa.

Appare, infatti, del tutto evidente che la motivazione complessiva della sentenza cerca continuamente di non dare peso alle numerose e innegabili discordanze, anomalie, illazioni e incongruenze, mentre privilegia, senza argomentazione logica, l'indicazione di colpevolezza offerta dall'unico teste accusatore.

Fra l'altro, l'inattendibilità oggettiva e soggettiva di questo teste è emersa in modo evidente nel processo e nell'istruttoria dibattimentale, sia in assoluto che in relazione a precisi elementi o parti del processo stesso; eppure non se ne è tenuto conto.

La sentenza ha cercato di vanificare le contraddizioni contenute nell'accusa, ha opposto versioni inverosimili alle obiezioni sollevate e ha risolto in modo sommario la contraddizione fra le opposte dichiarazioni dei testi.

2. DALLA PARTE DEI MAGISTRATI: *Motivazione, in sentenza Giudice dell'udienza preliminare n.429/03*

Rossi GIOVANNI: l'ASCRITTO PROTAGONISMO del "CAPOFILO" dei soggetti ATTENZIONATI dagli INQUIRENTI risulta, nello SPECIFICO, del tutto PERSUASIVAMENTE dimostrato tanto con RIFERIMENTO all'episodio d'ILLECITO acquisto del 9 ottobre 2002, la cui constatata evidenza FATTUALE ha rappresentato un punto chiave tra i RISCONTRI INVESTIGATIVI dell'IPOTIZZATO quadro di SERIALITÀ SPACCIATORIA ASCRITTO all'interessato, quanto con RIFERIMENTO ai restanti singoli episodi di SMERCEO nonché di ILLECITA DETENZIONE CONTESTATIGLI sulla base delle RISULTANZE emerse a suo carico, PRECISANDOSI sin d'ora come le corrispondenti ipotesi FORMULATE – in termini tutt'altro che INDETERMINATI, contrariamente a quanto DIFENSIVAMENTE ECCEPITO – dall'accusa, sia consentito PERVENIRE ad ESAUSTIVA e convincente dimostrazione.

Indice di leggibilità: 27,58

Ipotesi di riscrittura

Il fatto che Giovanni Rossi sia il protagonista principale fra tutte le persone esaminate [o indagate?] dagli inquirenti emerge chiaramente e con certezza. Gli elementi-chiave, specificamente dimostrati, sono svariati. Uno è l'episodio del 9 ottobre 2002, quando l'imputato è stato colto in flagrante durante l'acquisto di sostanze illecite. Tale fatto rappresenta uno dei riscontri investigativi più importanti, considerato che l'ipotesi degli investigatori è che l'imputato spacciasse abitualmente. L'altro elemento-chiave è rappresentato dagli ulteriori episodi per cui l'imputato è stato accusato, in base alle prove emerse a suo carico, di smerciare sostanze illecite e di detenerne in quantità illegali.

Si può affermare fin da ora che quanto è stato coerentemente ipotizzato dall'accusa in maniera molto precisa – contrariamente a quanto contestato dalla difesa – è stato dimostrato in maniera esaustiva e convincente.

A questo punto mi è sembrato opportuno indicare *alcune norme 'di base'* per alzare la comprensibilità; infatti parlare e scrivere in modo chiaro è obiettivamente difficile: tutti i linguisti lo ammettono.

- *Abituarsi a spezzare i periodi sovraestesi.* Infatti, il periodo – per essere facilmente leggibile da tutti – non dovrebbe oltrepassare le 20-25 parole; questa soglia è ovviamente del tutto valicabile, ma, più lungo è il periodo, più alta deve essere l'abilità di redazione e più complesse e faticose saranno lettura, decodifica, valutazione.
- *Evitare l'eccesso di subordinate, soprattutto implicite.* Usare di più proposizioni esplicite con verbi di modo

³⁸ Ribadisco che i due esempi di riscrittura riportati in sequenza sono solo esempi 'a maglie larghe' e non proposta sostitutiva mirata.

finito e limitare l'uso di proposizioni implicite³⁹ con modi non finiti (participi⁴⁰ presenti e passati, gerundi, infiniti⁴¹).

- *Limitare il ricorso a incisi e parentetiche*⁴².
- *Mantenere i tecnicismi opportuni* (eventualmente chiarendo i termini con glossa di definizione esplicita ogni volta che sia opportuno), *eliminare al massimo pseudotecnismi, burocratismi, arcaismi, perifrasi ridondanti*⁴³, *latinismi superflui, selezioni lessicali non trasparenti o ambigue*.
- *Ridurre l'eccesso di nominalizzazioni*⁴⁴ e *cumuli nominali, di sostantivi astratti o indeterminati*⁴⁵.
- *Abbandonare* – a favore della chiarezza e della precisione – *la regola scolastica della 'variatio'*: in tutte le lingue specialistiche termini tecnici e vocaboli o espressioni puntuali vengono normalmente ripetuti, in quanto i sinonimi non hanno esattamente lo stesso significato e non sono altrettanto precisi.

Già la sola applicazione di questi pochi accorgimenti renderebbe più fluidi e più facilmente comprensibili anche gli esempi successivi, ripresi da una sentenza della Cassazione e da una sentenza civile, che certo non rientrano nella 'segnata patologia' di prima.

Ovviamente le osservazioni che si potrebbero fare sui due passi seguenti sono molte, ma mi limiterò ad alcune di base per non sovraccaricare il lettore.

Da una sentenza della Cassazione

«[...] è **errato l'approccio metodologico** alla valutazione indiziaria *il quale si limiti* alla esaltazione del margine di ambiguità (o di reversibilità) insito nella lettura del dato fattuale, per giungere alla esclusione di ogni valore probatorio di ciascuno degli indizi atomisticamente considerati, senza apprezzare il peso *che gli elementi del compendio assumono* nella valutazione sinergica, *la quale si nutre* delle connessioni osmotiche *che possono stabilirsi* tra gli stessi medesimi indizi⁴⁶. È pertanto **censurabile l'approccio metodologico connotato** da un generalizzato animus disconoscendi, basato su una supposta mancanza di precisione degli elementi del compendio indiziario stesso⁴⁷. Invero⁴⁸ **non occorre** *che i fatti, sui quali si fonda l'indizio, siano tali da far apparire* l'esistenza del fatto ignoto come l'unica conseguenza possibile dei fatti acclarati⁴⁹, alla stregua di una consecuzione casuale esclusiva ed assoluta. È **sufficiente**, invece, *che l'interferenza avvenga* secondo un "canone di probabilità" con riferimento alla connessione verosimile degli accadimenti, *la cui sequenza e ricorrenza può verificarsi* secondo regole di esperienza (*l'id quod plerumque accidit*⁵⁰)».

Ho evidenziato in neretto le principali di ciascun periodo, in cui si nota il costante ricorso a forme di spersonalizzazione⁵¹ per deagentivare il discorso, dandogli validità generale.

³⁹ Le proposizioni implicite possono rendere più compatta la frase, ma addensano l'informazione, per cui richiedono operazioni di decodifica più complesse.

⁴⁰ Le proposizioni participiali sono spesso facilmente sostituibili con relative esplicite. Fra l'altro, il participio presente è in progressivo decremento nell'italiano comune.

⁴¹ Gerundi e infiniti non hanno desinenze che esplicitino accordi di persona, genere e numero; le gerundive, in particolare, non esplicitano in modo chiaro la relazione logica che lega la subordinata alla reggente.

⁴² Incisi e parentetiche infatti, interrompendo la continuità della frase, complicano la lettura. Quando gli incisi sono isolabili possono essere espressi con una frase autonoma, altrimenti conviene porli alla fine della frase o, quanto meno, segnalarli con linee che ne rendano visibilmente evidente l'inizio e la fine.

⁴³ Sono i casi di *effettuare* (fare), *onde*, *ancorché*, *cagionare* (causare), *effettuare una verifica* (verificare), *provvedere agli approfondimenti del caso* (approfondire), ecc.

⁴⁴ La nominalizzazione è la trasformazione in nome – per lo più attraverso un suffisso – di azioni (o simili) più comunemente designate da verbi: *inflizione*, *completamento*, *ricorrenza*, *scorporo*, ecc. Le nominalizzazioni rendono le frasi più astratte e informativamente cariche.

⁴⁵ Le parole di significato astratto e indeterminato introducono vaghezza e ambiguità: quando è possibile, è meglio ricorrere a parole concrete.

⁴⁶ Si notino: lunghezza del periodo (peraltro incompleto: 68 parole), sintassi intricata con coacervi di subordinate, struttura nominale sovraestesa, eccesso di sostantivi astratti, selezioni lessicali non sempre trasparenti.

⁴⁷ Questo periodo è più breve, ma per il resto valgono le osservazioni della nota precedente.

⁴⁸ Burocratismo diffuso in ambito giudiziario al posto dei più diffusi 'in verità', 'in realtà'.

⁴⁹ Pseudotecnicismo aulico – anche questo assai ben attestato in ambito giudiziario – al posto di un più comune 'appurati'.

⁵⁰ In ambito giuridico e giudiziario, anche tenendo conto dei riferimenti al diritto romano, i latinismi e le citazioni latine sono decisamente sovrabbondanti e, se talvolta sono funzionali, spesso sono superflui.

⁵¹ Le forme della spersonalizzazione sono: l'impersonale, il passivo, le nominalizzazioni, le frasi con soggetti inanimati.

Ho segnalato in corsivo le altre frasi esplicite, che si riducono a due categorie: le relative, magari a catena ipotattica, e due soggettive. Ho sottolineato le forme nominali del verbo, a cui si associa una sovraestensione della nominalizzazione.

Da una sentenza civile

«L'importo così ottenuto **si ritiene**, nel caso di specie⁵², perfettamente *rispondente* alla concreta entità del danno, *onde*⁵³ *non necessitano* variazioni equitative in più od in meno del valore monetario del punto d'invalidità, tenuto conto anche del fatto *che non sono state allegate o dimostrate* nella specie⁵⁴ condizioni soggettive tali da giustificare le suddette variazioni (cfr.⁵⁵, per l'eventualità *che la personalizzazione del risarcimento coincida con l'importo risultante* dalle "tabelle uniformi" predisposte dal singolo ufficio giudiziario, Cass., sez. III, 19-05-1999, n. 4852, in Foro it., 1999, I, 2874);».

Il lungo periodo, di circa 80 parole, è retto da un unico verbo, come di consueto alla forma impersonale (*si ritiene*), per di più con anteposizione a sinistra dell'oggetto (*l'importo così ottenuto*), che di conseguenza viene allontanato da ciò che regge: *perfettamente rispondente*. Per non ripetere osservazioni già fatte, forse la cosa migliore è esemplificare con un'ulteriore ipotesi di riscrittura.

Si ritiene che l'importo così calcolato, nel caso specifico, risponda perfettamente alla entità concreta del danno. *Di conseguenza*⁵⁶, non è necessario aumentare o diminuire a fini di equità il valore monetario del punto d'invalidità. *Infatti*, non sono state affermate o dimostrate condizioni soggettive specifiche, che giustifichino variazioni⁵⁷.

2. Sentenze a confronto

Per ragioni di spazio ometto qui ogni osservazione rispetto non solo al dispositivo, ma anche alla formulazione dei capi d'imputazione o dei motivi di appello, che invece meriterebbero un'analisi specifica, vista la loro intrinseca rilevanza, anche pubblica.

Il resto del mio discorso si incentrerà sostanzialmente su *due 'tipi' di sentenze* – entrambi ben rappresentati nel panorama attuale – che ho indicato rispettivamente come A e B.

2.1. Le sentenze di tipo A

Ho raggruppato in A le sentenze che sono caratterizzate dalla più o meno totale assenza di organizzazione macrotestuale.

In pratica, l'esplicitazione dei *Motivi di fatto e di diritto* assume – tanto per capirci – la forma di un 'lungo tema': mi riferisco qui ai temi scolastici vecchio stile – che sono alla base della prima formazione linguistica della mia generazione – in cui, estremizzando un po', la consegna sottesa era grosso modo: «scrivi il più a lungo possibile e con qualche virtuosismo stilistico che dimostri la tua originalità».

Anche nelle sentenze di tipo A il titolo *Motivi di fatto e di diritto* è seguito da un periodare a flusso ininterrotto.

Non cito l'estensore della sentenza A1, proprio perché ne presenterò un'analisi critica, ma voglio precisare che è una sentenza di primo grado, emessa nel 2002 dalla Corte d'Assise di una

⁵² Burocratismo: 'nel caso specifico'.

⁵³ Arcaismo burocratico: 'per cui'.

⁵⁴ Burocratismo ricorrente: 'nello specifico'.

⁵⁵ Il cfr. troverebbe posizione più lineare *dopo* il lungo inciso. *Peraltro devo precisare che l'Estensore di questa sentenza è complessivamente molto più attento di Altri a contenere la lunghezza del periodo e ad avvicinarsi all'italiano comune.*

⁵⁶ Evidenzio in corsivo i *connettivi* – cioè parole, espressioni, elementi grammaticali (congiunzioni e avverbi) – che esplicitano le relazioni tra enunciati o frasi (*connettivi frasali*) o tra periodi o parti di un testo (*connettivi testuali*); infatti, nelle sentenze si rileva uno scarso uso dei connettivi, che invece svolgono un ruolo importante sia a fini di coesione testuale che di precisione.

⁵⁷ Sull'eventualità che la personalizzazione del risarcimento coincida con l'importo previsto dalle "tabelle uniformi" dei singoli uffici giudiziari [?], cfr. Cass., sez. III, 19-05-1999, n. 4852, in Foro it., 1999, I, 2874.

città dell'Italia centrale, quindi da un tribunale che non definirei 'da prima nomina'. Anche il reato contestato – omicidio – ci riporta alla 'ordinaria' amministrazione della Giustizia.

La sentenza è rappresentativa di molte, moltissime sentenze che ho visto in questi anni e mi sono intenzionalmente tenuta ben lontana dagli esemplari peggiori. Direi che per molti aspetti questa può essere considerata una sentenza assolutamente 'media' e proprio per questo mi sembra importante.

Infatti, a mio modesto parere, se vogliamo innalzare e rendere più omogenea la qualità linguistica della redazione delle sentenze – e magari di molto altro ancora – dobbiamo partire dai processi, per così dire, 'minori'. Quelli più rilevanti, che attraggono l'opinione pubblica e che magari sono esposti – spesso malamente – ai riflettori dei mass media, sono processi che per loro natura richiamano gli estensori ad un maggior impegno e controllo, anche linguistico. E certamente non possiamo esaminare qui sentenze di centinaia o migliaia di pagine, che ovviamente pongono problemi specifici.

Il processo A1 e il processo B1 – che vedremo poi – hanno un elemento che li accomuna: un certo dispiegamento di periti e consulenti tecnici in ambito psichiatrico e psicologico (e, quindi, anche in questo senso, sono rappresentativi di molti processi). Infatti, sia in A1 che in B1 vediamo comparire alcuni fra i nomi più noti in ambito italiano – che ovviamente non cito – e quindi viene esemplificata anche la questione della ricaduta delle perizie in sentenza e della funzione del giudice quale *peritus peritorum*. Qui non entro in merito al rapporto fra perizie e *Motivazioni*, ma si segnala, ancora una volta, il frequente ricorso al 'taglia e incolla', che talvolta lascia perplessi: infatti, la *decontestualizzazione* dei segmenti di testo riprodotti in automatico può generare ambiguità o produrre parziali variazioni di significato.

La sentenza A1 presenta una bipartizione fra *Svolgimento del fatto e del processo* (pp. 1-3) e *Motivi della decisione* (pp. 4-33); ovviamente segue il dispositivo (pp. 33-34).

In realtà la prima parte – *Svolgimento del fatto e del processo* – contiene una descrizione sintetica, e anche un po' enfatica, del momento dell'omicidio (p. 1), mentre la parte restante è, sostanzialmente, un 'elenco' cronologico del giudizio.

All'interno c'è un esempio positivo: per ogni data d'udienza viene indicata la successione dei testimoni esaminati, con utile rinvio alle relative pagine dei verbali di trascrizione. Infatti, non sono poche le sentenze di tipo A, in cui l'andamento del giudizio e l'allocazione degli atti sono tutti da inferire.

Nei *Motivi della decisione*, invece, sostanzialmente si presenta una 'ricostruzione dei fatti', in cui però la narrazione si intreccia inestricabilmente con l'argomentazione.

Un tratto caratterizzante delle sentenze – di non sempre facile realizzazione – è la marcata intertestualità: di qui, ad esempio, i tanti *rinvii intertestuali*.

Ad esempio, nelle sentenze di tipo A, il richiamo di frasi dette in dibattimento o documentate in altri atti, perizie, ecc. in genere non è accompagnato da rimandi precisi, che ne consentano un facile reperimento e controllo. Infatti, i rinvii intertestuali per lo più sono del tipo: «v. consulenza X», oppure «Tutto ciò, a detta del Dottor Y, [...]», e così via.

Anche la *formulazione linguistica superficiale* è rappresentativa – *mutatis mutandis* – di tante altre stesure circolanti. Vediamone dei passi, che non sono esempi isolati di rare e ben individuate 'patologie linguistiche', in quanto documentano *modalità di scrittura ricorrenti e largamente attestate*.

2.1.a. Scarso rigore linguistico in una sentenza di tipo A

Indico fra parentesi quadre mie proposte di integrazione o sostituzione; segnalo in maiuscoletto la correzione di forme agrammaticali. Gli errori, compreso quelli paragrafematici (punteggiatura, spazi, ecc.), sono dell'originale. I nomi sono stati cambiati.

1. Incuria grafica, mancato dominio della punteggiatura, incapacità di strutturazione del periodo, retorica stereotipata, burocratismi, arcaismi, ecc.

1a. Lo Stinchi, a questo punto, colpisce violentemente l'aggressore, riuscendo a disarmarlo, e cerca di guadagnare l'uscita dopo aver tolto il caricatore dalla pistola[,] lasciandolo cadere per terra e ponendosi l'arma dietro la cintura dei pantaloni; mentre si trova vicino alla porta, sente qualcuno che grida <ha un'altra pistola, ha un'altra pistola>[;] al che, *dimostrando davvero dell'eroismo*⁵⁸, egli torna ancora indietro e vede la Nardi ed il Manni *posizionati*⁵⁹ vicino alla cattedra, *a seguito della*⁶⁰ colluttazione nel corso della quale il Manni con un calcio ha fatto [= AVEVA FATTO] cadere a terra il coltello impugnato dal Galli. [A1, p. 5]

1b. Del resto, anche allargando il campo di valutazione delle argomentazioni squisitamente tecniche, che tanto ne⁶¹ *hanno occupato, a elementi della storia dell'imputato più vicini nel tempo agli eventi, non emergono circostanze* che facciano pensare ad una malattia mentale. [A1, p. 22]

2. Teatralizzazione⁶², al punto che la vittima – protagonista per eccellenza del 'dramma' – viene designata con il primo nome⁶³, preceduto da articolo marcato regionalmente e oralizzante [«la Clara»].

[...] *ma il Galli, indomito*, raccoglie il primo coltello da cui [= DI CUI] era stato disarmato e che era rimasto per terra, e ferisce ulteriormente lo Stinchi ad una mano. *Allora, e solo allora, questo strenuo difensore delle vittime designate, avendo subito plurime ferite, vista la Clara ormai morente, esce dall'aula mentre il Galli implora di essere lasciato solo perché intende darsi la morte.* [A1, p. 6]

3. Abuso di stilemi e perifrasi del linguaggio 'burocratico', che produce 'straniamento', a maggior ragione se a contrasto con colloquialismi o frasi ad effetto drammatico.

3a. [...] *entrambe* [= ENTRAMBI] gli spari, avvenuti a distanza ravvicinata (*definita per quella al collo non maggiore di 10/15 cm*)[,] non *attingono*⁶⁴ organi vitali, di modo che[,] *ove*⁶⁵ l'azione omicida si fosse fermata a quel punto, e ci fossero stati tempestivi soccorsi, forse la morte della Clara avrebbe potuto essere evitata.

3b. La ripetizione dei colpi inferti, **il congiunto uso** di varie armi idonee a cagionare l'evento morte [= di più armi], [-] in una delle quali, la Glock, era stata inserita, con apposita manovra, anche una cartuccia in più in canna, [-] **il complessivo svolgimento** dell'azione [(] fin dal primo momento connotato dalla manifestazione di una precisa volontà aggressiva nei confronti della moglie, [)] **escludono**⁶⁶ il benché minimo dubbio sulla volontà omicida del Galli nei confronti della Nardi, e[;] **ne costituiscono riprova le parole** sentite pronunciare dal medesimo, *dopo essersi reso conto che la moglie era morta, <ora mi posso anche ammazzare>*⁶⁷. [A1, p. 7]

3c. Orbene, non vi è dubbio circa il carattere suicidiario degli atti autoaggressivi posti in essere dal⁶⁸ Galli nella prima occasione: [...]. [A1, p. 19]

3d. Tratto saliente dell'aggravante [-] di cui all'art. 61 n. 4 [c.p. -] è rappresentato dalla *inflizione alla vittima[,] da parte del soggetto agente*⁶⁹ [,] *di sofferenze che esulano dal normale processo di causazione dell'evento, di patimenti gratuiti*, che rendono particolarmente riprovevole la condotta del soggetto (cfr. Cass. 23/11/2000, n. 12083.) [)], del quale denotano la particolare ansia incontenibile di appagare, *durante l'iter criminoso*, la propria volontà di arrecare dolore⁷⁰ (*in questo senso, Cass. pen. I, 18/1/1996, n. 1894, in Cass. Pen. 1997, 56*). [A1, p. 30]

⁵⁸ Tutta la rappresentazione dell'evento è molto stereotipata: cfr. anche esempio 2.

⁵⁹ Burocratismo ridondante.

⁶⁰ Burocratismo: 'dopo la'.

⁶¹ Arcaismo giuridico: 'ci'.

⁶² Espressioni, aggettivi e avverbi di tipo valutativo – a cui spesso si ricorre per delineare la personalità di singoli soggetti o per 'modalizzare' gli eventi – devono essere usati con particolare rigore proprio perché spesso sono funzionali a fini giudiziari: ad esempio, per determinare la presenza di *attenuanti* o il concorso di *aggravanti*. Se ciò che è emotivamente 'carico' viene rappresentato con formule stereotipate o retoriche si allontana, invece che coinvolgere, il lettore, che ne percepisce l'artificialità 'di maniera'.

⁶³ Questa scelta appare decisamente contrastante con il carattere di 'ufficialità' proprio di una sentenza.

⁶⁴ Burocratismo: 'colpirono'.

⁶⁵ Arcaismo burocratico: 'se'.

⁶⁶ Il terzo soggetto – *il complesso svolgimento* – è incassato fra due incisi e il verbo della proposizione principale si presenta a distanza di 57 parole dall'inizio del periodo.

⁶⁷ Manca il riferimento alla p. di citazione.

⁶⁸ Burocratico: 'Dunque, non c'è dubbio sul tentativo di suicidio attuato dal'.

⁶⁹ Qui, in assenza di virgole, rimane aperta la possibilità di lettura 'soggetto agente di sofferenze...' di contro a quella corretta: 'inflizione alla vittima [...] di sofferenze che...'

⁷⁰ Il contenuto sostanziale è che: 'L'elemento saliente dell'aggravante [...] è costituito dal fatto che l'imputato ha infierito sulla vittima, in un modo che denota la volontà non solo di uccidere, ma anche di provocare il massimo della sofferenza'; le formulazioni possibili sono tante, ma l'enorme scarto tra la versione della sentenza e l'italiano d'uso comune qui non risponde a esigenze di precisione tecnica. Oltretutto, sull'argomento la sentenza appare assai poco

4. *Problemi di progettazione del periodo (quasi sempre troppo lungo), di accordi grammaticali, di punteggiatura.*

4a. È stato riferito dal dr. Giovanni Pardini, [-] responsabile del reparto in cui avvenne il ricovero, ⁷¹[e] del quale è stata acquisita una relazione indirizzata al G.I.P., [-] **che il paziente**, al momento dell'ingresso in clinica, **mostrava** un modico stato ansioso con tono dell'umore tendenzialmente disforico, con uno stato di coscienza lucido, orientato, senza disturbi del pensiero né delle senso-percezioni; [, mentre] dal punto di vista fisico, **si presentava** sottopeso, pur se gli esami di routine cui venne sottoposto davano esiti normali. **Il paziente** dapprima **si dimostrava** diffidente verso il personale sanitario, poi man mano più disponibile ad accettare i trattamenti farmacologici, anche se era particolarmente attento e preoccupato degli effetti collaterali ad essi ricollegabili; *nel corso del trattamento e dei colloqui giornalieri cui veniva sottoposto non emersero mai, comunque, disturbi del pensiero o delle percezioni in senso psicotico.* [IL PAZIENTE ⁷²] **si mostrava**, come si legge nella relazione, <distaccato.. nei confronti dell'evento delittuoso ⁷³ di cui è stato protagonista ⁷⁴, **ne** [: evento di cui] **parla** come di una tragedia che l'ha coinvolto suo malgrado. La sua lettura dell'episodio, a distanza di dieci mesi, rimane quella di un <atto di giustizia>[,] compiuto verso una persona responsabile di un <tradimento inaccettabile>[,] di <un'assoluta mancanza di rispetto> (*frasi riportate testualmente nella relazione* ⁷⁵). [A1, p. 20]

4b. Anche **la prof.** ⁷⁶, **percependo che l'intrusione dell'uomo**, [-] *il quale nel frattempo, ha detto di essere suo* ⁷⁷ marito, [-] **può essere dettata da motivi conflittuali di carattere familiare, diffida** ⁷⁸ il Galli **ad** [= INTIMA AL GALLI DI] uscire dall'aula [...]. [A1, p. 4]

5. *Periodi troppo lunghi, con mescolanza di burocratismi e colloquialismi, disabilità e incurie di vario tipo.*

Sussistono, dunque, **gli estremi** del tentativo ai danni di quest'ultimo, anche in una fase autonoma rispetto alla **produzione dell'evento lesivo** subito dalla parte lesa in conseguenza del colpo esplosivo all'indirizzo della Nardi ⁷⁹; **non è stato ben chiarita**, per la verità, **la posizione** assunta reciprocamente dal Manni rispetto alla Nardi al momento in cui egli fu **attinto** di rimbalzo **dal uno** dei proiettili esplosivi con la Sig Sauer (**non è stato possibile accertare** quale dei due colpi ebbe a causare il suo ⁸⁰ ferimento, anche se il consulente Sarchi sembra propendere per quello che **attinse** la donna alla base del collo), **ma la circostanza che** il Manni si mantenne sempre vicino alla giovane (*egli ha detto di ricordarsi la posizione della Clara a fianco della sua*), [e] **il fatto che** i tre si muovevano in uno spazio assai ristretto ed in mezzo alla concitazione della colluttazione, **rende** [= RENDONO] **plausibile** la sussistenza di una volontà omicida anche in questa frazione dell'azione, quanto meno sotto il profilo del dolo eventuale [periodo di 133 parole; da punto a punto ci sono 168 parole] ⁸¹. [A1, pp. 8-9]

Non credo occorran altri esempi per documentare l'assenza di rigore linguistico, per cui mi limito a richiamare alcune caratteristiche comuni a tante altre sentenze:

- *Incuria grafica, mancato dominio della punteggiatura* ⁸², *errori grammaticali.*
- *Pseudoletterarietà e teatralizzazione enfatica e stereotipata*, che alla lettura risulta artificiosa [cfr. es. 2, 1 e *passim*].
- *Incapacità di mantenere un registro di lingua unitario, per cui pseudoletterarietà e teatralizzazione si mescolano – con pessimi effetti – all'abuso di costrutti e stilemi del*

sintetica, ma – visto che, tra l'altro, l'imputato ha eviscerato la vittima – non sembrerebbero necessari fiumi di parole per dimostrare 'l'aver adoperato sevizie o l'aver agito con crudeltà verso le persone' previsto dal *Codice penale*.

⁷¹ La parentesi poi rimane aperta.

⁷² Qui il soggetto deve essere necessariamente espresso, visto che nel periodo precedente c'è stato un cambiamento di soggetto.

⁷³ Perifrasi burocratica: 'delitto'.

⁷⁴ Mancano le virgolette di chiusura della citazione.

⁷⁵ Non si precisano mai le pagine di citazione.

⁷⁶ Gergalismo giovanile certo non adeguato allo stile di una sentenza.

⁷⁷ La concordanza a senso qui è agrammaticale: l'imputato diventa così marito della 'prof.' invece che della vittima.

⁷⁸ Si noti la lontananza del verbo dal soggetto, provocata dall'inserimento di due subordinate, con ulteriore incassatura interna di una relativa che regge un'oggettiva.

⁷⁹ Periodo definito solo da punto e virgola.

⁸⁰ Anche se c'è una trasparenza semantica a senso legata alla conoscenza dei fatti, l'introduzione dell'inciso *impersonale* fra parentesi rende grammaticalmente problematica la referenza anaforica di questo *suo* allo *egli* – cioè il Manni – posto a soggetto della relativa che precede la parentesi.

⁸¹ Mi sembra che le tante inabilità presenti nel periodo siano autoevidenti.

⁸² L'incapacità di uso ricco e sorvegliato della punteggiatura, anche da parte di scrittori altamente scolarizzati, è problema trasversale alle diverse professioni, per cui cfr. almeno MORTARA GARAVELLI, 2003a.

linguaggio burocratico [cfr. esempi in 3] e magari a improvvisi colloquialismi [la Clara, la prof.].

➤ *Pianificazione sintattica contorta, che arriva a viluppi proposizionali quasi inestricabili*; ad esempio:

- ❖ in 1b, c'è una relativa incassata dentro una concessiva (che già costituiva un inciso);
- ❖ in 3b, il secondo e terzo soggetto sono seguiti ciascuno da un proprio inciso, per cui il reperimento della sequenza soggetti-verbo diventa labile e faticosa.
- ❖ in 3d si arriva al 'funambolismo' sintattico. *L'inflizione alla vittima regge* – dopo l'inciso che senza virgole crea ulteriori ambiguità – *di sofferenze che esulano dal normale processo di causazione dell'evento, di patimenti gratuiti*; i patimenti reggono, a loro volta, una relativa di primo grado, da cui dipende una relativa di secondo grado con cambiamento di soggetto e a sovraestensione nominale: il tutto intervallato da parentesi con rinvii di tipo giurisprudenziale.

➤ *Sovraespansione del periodo* – come in 4a e 4b – per cui tutti i problemi elencati si intersecano e si dilatano ulteriormente.

In conclusione, si osserva anche che l'*ufficialità* e l'*uniformità* – che dovrebbero essere caratteristiche strutturali delle sentenze in quanto testi pubblici e istituzionali – sono realizzate in modo inadeguato proprio per assenza di abilità linguistica.

2.2. Le sentenze di tipo B

Ho raggruppato in B⁸³ le sentenze caratterizzate da:

1. *struttura macrotestuale esplicita*,
2. *evidenziazione delle chiavi interpretative*.

2.2.1. La sentenza B1

Partiamo da B1. *Sentenza di Corte d'Assise d'Appello, Estensore: Lanza* [passata in giudicato].

B1.1. Partizioni e gerarchizzazioni a livello macrotestuale

In B1, la struttura macrotestuale – esplicitata anche dall'*Indice* finale – è ben organizzata in capitoli, paragrafi e sottoparagrafi (a gerarchizzazione anche visivamente esplicita), numerati e titolati.

Si rende così immediatamente evidente la *struttura testuale*, agevolando sia la lettura lineare sia la lettura cursoria o 'ad andirivieni' (modalità tipica della lettura riflessa, quale è presumibile che sia quella di una sentenza).

Già nell'*Indice* il lettore viene messo in condizioni di sapere, quanto meno: quale sia il percorso narrativo e argomentativo; quali siano i principali 'nodi tematici'; quale sia la connessione logica e testuale che lega le varie parti; quale sia la posizione di ciascun macroargomento all'interno dell'intera sentenza.

Ovviamente, tutto ciò alza la coesione e la comprensibilità del testo; eppure la sentenza non è più lunga di molte delle sentenze che ho definito di tipo A.

B1.2. Paragrafi strutturati, elenchi, ecc.

All'interno dei paragrafi – come vediamo sotto – sono messi in tutta evidenza elenchi e sottoelenchi articolati in vario modo.

Anche dal punto di vista sintattico, il porre a soggetto la *Corte d'assise*⁸⁴ fa sì che i vari sottoparagrafi siano introdotti da un verbo di modo finito. In questa sentenza finalmente si sfruttano a pieno le possibilità, concesse dalla scrittura informatica, per stabilire gerarchie di lettura ed evidenza. Ad esempio, si utilizzano abilmente corpi e caratteri – corsivo, neretto, sottolineato,

⁸³ Anche in questo caso i nomi di persona o di luogo sono stati omessi o sostituiti.

⁸⁴ E non, magari, 'in considerazione di' o simili.

scrittura espansa, maiuscolo, spazi interlineari, rientri, riquadri, ecc. – per rendere evidenti gerarchie testuali, passi e citazioni rilevanti, e così via.

A) SVOLGIMENTO DEL PROCESSO IN PRIMO GRADO E MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE DELLA CORTE DI ASSISE DI [città]

§.1) *il dispositivo della sentenza appellata.*

Con sentenza, in data 21 agosto 2002, la Corte d'assise di [città]:

1) ha dichiarato **COGNOME NOME** colpevole dei delitti a lui contestati ai capi A), B), C), D), limitatamente alla detenzione e porto illegali del revolver Iver Johnson cal.32, e lo ha condannato per ciascuno di essi alle seguenti pene:

- (a) (capo A) – tentata estorsione aggravata in danno dello Stato – alla pena di anni sei di reclusione e 1500 euro di multa;
- (b) (capo B) – omicidio in danno di Cognome Nome - alla pena dell'ergastolo;
- (c) (capo C) – omicidio in danno di Cognome Nome - alla pena dell'ergastolo;
- (d) (capo D) – detenzione e porto illegale di arma - alla pena di [...];

2) ha ritenuto [...];

3) ha applicato ex articoli 29, 32 e 36 del C.P. [...];

4) ha disposto [...]

[...]

10) ha condannato infine l'imputato alla rifusione delle spese di costituzione e patrocinio in favore delle predette parti civili liquidate nelle seguenti somme, comprensive di spese, diritti ed onorari:

- Nome COGNOME: 4.979 euro, oltre IVA e CPA come per legge;
- Nome COGNOME: 14.727 euro, oltre IVA e CPA come per legge;
- [...]

[B1, pp. 6-7]

B1.3. *Rinvii intertestuali*

Un altro elemento caratterizzante è la correttezza dei *rinvii intertestuali*, sia ad Atti precedenti che alla giurisprudenza: rinvii che forniscono informazioni puntuali e precise.

Si ricorre con perizia ad una strategia della massima semplicità, ma ben poco seguita nelle sentenze: il ricorso alle *note*, che consentono di ampliare a piacere i dettagli forniti, scaricando contemporaneamente la pesantezza e la complessità del testo⁸⁵.

B1.3.a. – *Rinvii ad Atti precedenti:*

1. Rileva infatti il primo giudice che “gli orari di rientro a casa in [Nome di luogo], il 29 gennaio 2001, e in [Nome di luogo], il 10 febbraio 2001, sono stati infatti menzionati in termini indicativi e, raffrontati anche con quelli riportati dai familiari e dalla convivente, essi non appaiono incompatibili con gli orari in cui furono uccise le vittime”⁸⁶. [B1, p. 8]

2. Quanto agli scritti pubblicitari [...](che per sua stessa ammissione egli non aveva neppure mai prodotto ai datori di lavoro – cfr. pagg.21-22 verbale di interrogatorio 18.5.01), [...]. [B1, p. 8]

B1.3.b. – *Rinvii di tipo giurisprudenziale:*

1. In concreto, la Corte regolatrice, in più fattispecie, ha ritenuto non-inquadrabili nello schema legale della soppressione od alterazione dell'imputabilità (ex artt.88 ed 89), in quanto usualmente non dotati di significato e valore di malattia clinicamente apprezzabile, incidente sulla intelligenza e la volontà, i seguenti ***disturbi psichici***:

- le alterazioni di tipo caratteriale ed in genere i connessi disturbi della personalità⁸⁷; le anomalie psichiche che confluiscono comunque in disturbi della personalità⁸⁸; le caratteropatie e le anomalie del carattere⁸⁹; [B1, p. 24]

⁸⁵ Ovviamente solo i Magistrati possono decidere che cosa invece debba rimanere a testo.

⁸⁶ cfr. sentenza I grado → pag.54 e segg: “A tale proposito, Nome Cognome, moglie dell'imputato, ha riferito che lunedì 29 gennaio il marito era rincasato dal lavoro intorno alle 20,30 (“... di solito ceniamo alle 20,30, non guardo l'orologio quando ceno, quindi ora di cena era a casa, intorno alle 20,30 minuto più, minuto prima, non posso precisare...” - pg.17 ud.17.4.02), mentre il figlio Nome ha dichiarato che il padre generalmente rincasava fra le 20.30 e le 21 e quella sera era ritornato “normalmente” (pg.36 ud.3.5.02). Quanto al giorno 10 febbraio, la convivente Nome Cognome ha dichiarato che il rientro a casa di Cognome quel giorno era avvenuto tra l'una e l'una e mezza (pg.7 ud.8.5.02)”.

B1.4. Definizione esplicita di tecnicismi e di criteri di applicazione

Formulazione linguistica e scelte stilistiche controllate

Come si può notare, l'argomentazione è rigorosa, la sicurezza e l'accuratezza della formulazione linguistica sono evidenti. Il registro è 'sostenuto' ma ben dominato. Si osservi la precisione nell'esplicitare il significato dei termini tecnici e nel definirne i criteri di utilizzabilità procedurale.

[§ 2] d) *la terminologia essenziale e suo utilizzo: tratti, disturbi di personalità, meccanismi di difesa, ed uso dei criteri del DSM IV in ambito forense.*

A questo punto, chiarite le regole, e fissati i confini e gli ambiti di giudizio sull'imputabilità, va rammentata, visto il peso che le *parole* hanno assunto nel processo (si veda la "querelle" tra il Prof. Cognome 1 ed il Prof. Cognome 2⁹⁰), la differenza terminologica e sostanziale che corre tra tratti di personalità e disturbi di personalità e meccanismi di difesa, recuperandola dalle più accreditate e recenti pubblicazioni scientifiche.

I tratti di personalità sono modi costanti di percepire, rapportarsi e pensare nei confronti dell'ambiente e di se stessi, che si manifestano in un ampio spettro di contesti sociali e personali importanti.

Quando i tratti di personalità sono rigidi e non adattivi, essi sono in grado di causare una significativa compromissione del funzionamento sociale o lavorativo, oppure una sofferenza soggettiva, e si concretizzano e costituiscono i c.d. disturbi di personalità.

Le manifestazioni dei disturbi di personalità sono [...].

I criteri diagnostici per i disturbi di personalità si riferiscono a [...].

Molti dei tratti caratteristici dei vari disturbi di personalità come i disturbi di personalità dipendente, paranoide, schizotipico o Borderline, possono essere osservati durante un episodio di un altro disturbo mentale, come una depressione maggiore. La diagnosi di disturbo di personalità dovrebbe essere fatta soltanto quando le caratteristiche specifiche sono tipiche del funzionamento a lungo termine dell'individuo, e non sono limitate ad episodi ben definiti di malattia.⁹¹

I meccanismi di difesa⁹² sono invece modi di sentire, di pensare, o comportamenti che sono relativamente involontari e che sorgono in risposta a percezioni di pericolo psichico. Essi sono finalizzati a nascondere o ad alleviare i conflitti o gli agenti stressanti che danno origine ad ansietà, e mediano le reazioni del soggetto ai conflitti emozionali e ai fattori stressanti esterni⁹³

Concluse tali premesse definitorie, posto che nell'esame ex art. 501 C.P.P. si è su ciò e sui "tests" ampiamente dibattuto⁹⁴, è ora possibile passare alle valutazioni in concreto, non senza rammentare, per la preminente importanza in questo processo, gli ammonimenti contenuti, nell'introduzione del Manuale DSM-IV, sull'utilizzazione "a fini forensi" dei criteri diagnostici ivi contenuti.

Sul punto il manuale si connota e si qualifica infatti per due *essenziali avvertenze*⁹⁵ delle quali non sembra aver tenuto conto la difesa dell'appellante [Cognome imputato]:

- I. il fatto che la sintomatologia di un individuo soddisfi i criteri per una diagnosi del DSM-IV non ha nessuna implicazione per quanto riguarda il "livello di controllo" che la persona stessa può esercitare sui comportamenti che possono essere associati al disturbo;

⁸⁷ SENT. 01078 19/11/1997 - 27/01/1998 SEZ. 5
PRES. Consoli G EST. Sica G
P.M. Galati G

RIC. Paesani
(Rigetta, App.Ancona, 10 gennaio 1997). CONF. ASN 197900396 RIV. 140800
CONF. ASN 199705885 RIV. 207825
VEDI ASN 198708084 RIV. 176339
VEDI ASN 198210725 RIV. 156106

⁸⁸ SENT. 10422 [...].

⁸⁹ SENT. 00299 [...].

⁹⁰ verbale stenotipico, udienza 16 giugno 2003 → pag.119: COGNOME 1: "E' un po' difficile mettere insieme tutte le cose [...]".

⁹¹ cfr.:DSM -III-R- Masson 1991 → pag.401.

⁹² cfr.:DSM -III-R- Masson 1991 → pag.473, Glossario.

⁹³ cfr.:DSM-IV- Masson 2000, → 827 e 812.

⁹⁴ verbale stenotipico, udienza 16 giugno 2003, Cognome 1 → pag.57; Cognome 2 → pag. 125; Cognome 3 → pag.96; Cognome 4 → pag. 62; Cognome 5 → pagg. 65 e 66.

⁹⁵ DSM-IV, ed. 2000: Introduzione, *Uso del DMS IV in ambito forense*, pagg. 9 e 10.

- II. anche quando la riduzione del controllo sul proprio comportamento rappresenta una caratteristica del disturbo, la diagnosi di per sé non dimostra affatto e di per sé che un particolare individuo sia (o fosse) incapace di controllare il suo comportamento in un dato momento.

[B1, p. 27]

2.2.2. La sentenza B2

Passiamo ora ad una veloce analisi di B2. *Sentenza di Corte d'Assise d'Appello, Estensore: Zampetti* [annullata dalla *Cassazione* con motivazione non di pertinenza linguistica].

B2.1. *Articolazione testuale, tematizzazione, parole-chiave in relazione gerarchica* *Formulazione linguistica e scelte stilistiche controllate*

Si tratta di una sentenza per molti aspetti simile alla precedente (anch'essa con Indice). L'articolazione macrotestuale è evidenziata in modo, per così dire, 'più leggero', ma non per questo meno strutturato.

In questa sentenza, si apprezza particolarmente la capacità di mettere in focus il tema discorsivo, che qui sostituisce la titolazione della precedente. Si vedano ad esempio in A e A.6 le tematizzazioni introdotte da «quanto a». Tra l'altro, questa formula consente di costruire sottoparagrafi che si aprono con la principale – e quindi con verbi di modo finito – come in a.1 e a.2. oppure di strutturare elenchi con tematizzazione chiara in apertura: si vedano i punti a.6.1. e seguenti.

Altra abilità di rilievo è la puntuale attenzione a mettere in evidenza – con grassetti e corsivi ben gerarchizzati fra loro – le parole-chiave all'interno dei paragrafi: cfr. in a.1 **i rapporti** in neretto e *avessero cenato* in corsivo in a.2 (in quanto sottoargomento de «i rapporti»).

Si noti anche l'uso efficace dei connettivi testuali, che legano i due sottoparagrafi precisando la relazione cronologica: a.1. «venivano *dapprima* rievocati»; a.2. «si ricordava *quindi*».

In più, questa sentenza si caratterizza per una diffusa attenzione a contenere la lunghezza del periodo – quanto meno con dei punti e virgola – e per la propensione ad usare, più di altri, l'italiano comune di registro mediamente formale.

2.2 La prima Corte motivava il giudizio di colpevolezza con il seguente incedere argomentativo:

A. quanto al delitto di omicidio volontario :

a.1 venivano dapprima rievocati **i rapporti** tra i protagonisti della vicenda: la Andolfatto, innamorata fin da giovane del Farronato, ebbe peraltro a sposare il Bortoli; costui, recentemente malato di cirrosi (e così abbandonato il precedente mestiere di camionista), stava in casa ed accudiva all'orto ed alle pecore, mentre la moglie per lo più seguiva la trattoria della sua famiglia d'origine, e ciò la portava a stare spesso fuori casa; la coppia aveva due figlie gemelle, Adele ed Anna, quattordicenni all'epoca dei fatti; il Farronato, convalescente da una malattia cardiaca, si era trasferito verso il 1997-98 a Sarzana da Pisa dove prima abitava; la Andolfatto aveva allora ripreso con rinnovata intensità i rapporti con costui e manifestato recentemente la volontà di separarsi dal marito, andando a vivere dalla madre;

a.2 si ricordava quindi come la sera precedente il rinvenimento del cadavere, e dunque la sera del 02 agosto, il Farronato e l'Andolfatto *avessero cenato* in un ristorante di Viareggio.

[B2, p.3]

A.6 Quanto agli indizi ulteriori :

- a.6.1 - *l'ora della morte* : premesso che la prima Corte [...], si sostiene che, sempre in relazione alle risultanze autoptiche, l'ora del decesso - e dunque dell'assassinio - del Farronato va fissata a non prima delle 04,30, incompatibile con i movimenti dell'imputato quali narrati dalla figlia Adele;

- a.6.2. - *i movimenti del Bortoli* : ribadita [...], si sottolinea l'incertezza dell'orario di rientro del Bortoli proprio in base alle dichiarazioni della figlia Adele, [...];

- a.6.3. - *armi e modalità del fatto* : si rileva l'impossibilità materiale di un unico aggressore [...];

[B2, pp. 13-14]

Conclusioni

Mi rendo pienamente conto che i magistrati si trovano ad assolvere a grandi responsabilità,

peraltro quasi sempre in condizioni di urgenza e concreta difficoltà pratica⁹⁶, per cui non è facile per il linguista richiamare l'attenzione su ciò che è di sua pertinenza. Tuttavia, spero di essere riuscita almeno a togliere alla redazione delle sentenze quella configurazione di *apparente* 'banalità e immutabilità', che avvolge inesorabilmente ciò che appartiene alla prassi quotidiana. Le *Motivazioni* – per le ragioni che qui ho cercato di spiegare e per altre ancora – *sono testi intrinsecamente difficili* da confezionare: l'averne apprese le modalità di redazione direttamente nella ripetitività dell'esperienza pratica può opacizzare i problemi e favorire serialità inerziali. Quindi, da una parte, concludo invitando – 'sommessamente' ma con convinzione – alla consapevolezza esplicita della complessità. Dall'altra, mi limito a ribadire ancora una volta che non può esserci né risoluzione né creatività là dove non c'è preliminarmente *chiarezza*. In sintesi, come ha ricordato Tullio De Mauro:

«Quando ascoltiamo e leggiamo, rendiamoci conto della complessità dei processi che portano ogni essere umano a estrarre, grazie alle parole, un senso dal caos dell'esperienza e a trasmetterci questa scintilla di ordine e di vita [...]. Secondiamo la natura stessa del nostro linguaggio, che è nato per mettere in comune i sensi estratti dalle nostre esperienze. E se intendiamo comunicare un senso, per farlo scegliamo le parole più dirette e più semplici che meglio possiamo sperare note e comprensibili a chi ci ascolta e legge»⁹⁷.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- ALFIERI G., CASSOLA A. (a cura di), 1998, *La "lingua d'Italia": usi pubblici e istituzionali*, Atti del XXXIX Convegno della Società di Linguistica Italiana (Malta, 3-5 nov. 1995), SLI 40, Bulzoni, Roma.
- BELLUCCI P., 1994, *Note di sociolinguistica giudiziaria*, in AA.VV., *Studi in onore di C.A. Mastrelli*, Università degli Studi di Firenze, *Quaderni del Dipartimento di Linguistica – Studi 1*, pp. 35-46.
- BELLUCCI P., 1995a, *Tra lingua e diritto: appunti di sociolinguistica giudiziaria italiana*, Università degli Studi di Firenze, «Quaderni del Dipartimento di Linguistica», 6, pp. 1-14.
- BELLUCCI P., 1995b, *Un progetto dalla sociolinguistica giudiziaria italiana all'educazione linguistica alla legalità democratica*, in AA.VV., *Studi sociolinguistici per i 50 anni del Circolo Linguistico Fiorentino e i secondi mille dibattiti: 1970-1995*, Accademia di Scienze e Lettere "La Colombaria", Olschki, Firenze, pp. 41-45.
- BELLUCCI P., 1996, *Le intercettazioni ambientali 'in senso stretto': appunti di sociolinguistica giudiziaria italiana*, in F. FEDI, A. PAOLONI (a cura di), pp. 127-133.
- BELLUCCI P., 1997, *La lingua 'in divisa'. I verbali nella pratica giudiziaria*, in AA.VV., *Studi Linguistici offerti a Gabriella Giacomelli dagli amici e dagli allievi*, Università degli Studi di Firenze, *Quaderni del Dipartimento di Linguistica – Studi 4*, pp. 39-54.
- BELLUCCI P., 2004, *La linguistica giudiziaria*, in L.M. SAVOIA (a cura di) *Progetto M@rte – Semilavorati Multimediali – Manuale di linguistica*, [Il Progetto M@rte è un progetto della Regione Autonoma di Sardegna e del MIUR], De Agostini Iniziative Speciali, Milano, Edizione intranet per le scuole coinvolte nella sperimentazione.
- BELLUCCI P., in preparazione, *A onor del vero. Fondamenti di linguistica giudiziaria*, Prefazione di T. DE MAURO, UTET-Libreria, Torino.
- BELLUCCI P., ANTOGNOLI S., CARMIGNANI B., GRIMALDI M. 1998, *Studi di sociolinguistica giudiziaria italiana*, in G. ALFIERI, A. CASSOLA (a cura di), pp. 226-268.
- BELLUCCI P., CARPITELLI E., 1994, *Trasmettere i processi*, «Italiano & Oltre», IX, 3, pp. 166-170.
- BELLUCCI P., CARPITELLI E., 1997, *Il repertorio italiano giudiziario: processi alla radio*, in AA.VV., *Gli italiani trasmessi: la radio*. Incontri del Centro di studi di grammatica italiana (Firenze, Villa Medicea di Castello, 13-14 maggio 1994), Accademia della Crusca, Firenze, pp. 237-350.
- BELLUCCI P., PALMERINI M., 2004, *Processi penali: la prova si forma oralmente in dibattimento, ma si deposita nella trascrizione agli Atti*, Università degli Studi di Firenze, «Quaderni del Dipartimento di Linguistica», 14, pp. 73-122.
- Codice di stile = AA.VV., 1993, *Codice di stile delle comunicazioni scritte ad uso delle pubbliche amministrazioni*, Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la Funzione pubblica, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Roma.
- CORTELAZZO M.A., 2003, *La tacita codificazione della testualità delle sentenze*, in A. MARIANI MARINI (a cura di), 2003a, pp. 79-86.

⁹⁶ Ad esempio, conosco bene la constatazione amara: 'È problematico perfino trovare il tempo di rileggere le sentenze...'

⁹⁷ DE MAURO, 2002⁴, pp. 148-149.

- CORTELAZZO M.A., PELLEGRINO F., 2003, *Guida alla scrittura istituzionale*, Laterza, Roma-Bari.
- DE MAURO T., 1980, *Guida all'uso delle parole*, Editori Riuniti, Roma.
- DE MAURO T., 1995¹¹ [La I ed. è del 1963], *Storia linguistica dell'Italia unita*, volumi. I-II, Universali Laterza, Bari-Laterza.
- DE MAURO, T., 2000, *Il dizionario della lingua italiana*, Paravia, Torino, con CD-ROM.
- DE MAURO, T., 2001, *Il linguaggio come tecnica dell'esprimersi*, in A. MARIANI MARINI (a cura di) 2001, pp. 3-12.
- DE MAURO T., 2002⁴, *Capire le parole*, Laterza, Roma-Bari.
- DE MAURO T., VEDOVELLI M. (a cura di), 1999, *Dante, il gendarme e la bolletta. La comunicazione pubblica in Italia e la nuova bolletta Enel*, Laterza, Roma-Bari.
- FEDI F., PAOLONI A. (a cura di), 1996, *Caratterizzazione del parlatore*. Atti delle VI Giornate di Studio del Gruppo di Fonetica Sperimentale (A.I.A.) (Roma, 23-24 nov. 1995), Fondazione Ugo Bordoni, Roma.
- IORELLI P., 2003, *Avvocati e linguisti: una nuova prospettiva di ricerca*, in A. MARIANI MARINI (a cura di), 2003a, pp. 143-148.
- FIORITTO A. (a cura di), 1997, *Manuale di stile. Strumenti per semplificare il linguaggio delle amministrazioni pubbliche*, Dipartimento della Funzione Pubblica, Il Mulino, Bologna.
- GARAVELLI M., 2003, *Ma cos'è questa giustizia? Luci e ombre di un'istituzione contestata*, Editori Riuniti, Roma.
- GRADIT = *Grande Dizionario Italiano dell'Uso*, ideato e diretto da T. DE MAURO, UTET, Torino, 1999-2000, 6 volumi e CD-ROM.
- GRIMALDI M., 1996, *Aspetti pragmalinguistici, caratterizzazione del parlante e attività investigativa*, in F. FEDI, A. PAOLONI (a cura di), pp. 109-120.
- LANZA L., 1997, *Il percorso della decisione*, in A. FORZA (a cura di), *Il processo invisibile. Le dinamiche psicologiche nel processo penale*, Marsilio, Venezia, pp. 39-71.
- LANZA L., 2004, *Patologia della motivazione: le motivazioni paralogiche, ridondanti, insufficienti ed apparenti, nell'esame del Giudice di secondo grado e nelle decisioni della Corte di Cassazione*, Relazione all'Incontro di studio del CSM sul tema: "La motivazione dei provvedimenti giudiziari" - III edizione (Roma, 27-29 settembre 2004).
- LUCISANO P., PIEMONTESE M.E., 1988, *Gulpease: una formula per la predizione della difficoltà dei testi in lingua italiana*, «Scuola e città», 34, pp. 110-124.
- MARIANI MARINI A. (a cura di), 2001, *Il linguaggio, la condotta, il metodo*, I seminari dell'Avvocatura (Roma, febbraio-maggio 2000), Il Sole 24ORE, Milano.
- MARIANI MARINI A. (a cura di), 2002, *Le strategie della difesa. Argomentazione, comunicazione, tecniche processuali*, I seminari dell'Avvocatura (Roma, ottobre-dicembre 2000), Il Sole 24ORE, Milano.
- MARIANI MARINI A. (a cura di), 2003a, *La lingua, la legge, la professione forense*, Atti del Convegno Accademia della Crusca – CNF–Formazione Avvocati (Firenze, 31 gen. - 1 feb. 2002), Giuffrè, Milano.
- MARIANI MARINI A. (a cura di), 2003b, *Teoria e tecnica dell'argomentazione giuridica*, Atti del Convegno CNF – Formazione Avvocati (Roma, 12 ott. 2002), Giuffrè, Milano.
- MARIANI MARINI A., 2003c, *Strategie concettuali nella redazione dell'atto difensivo*, in A. MARIANI MARINI, M. PAGANELLI (a cura di), pp. 93-109.
- MARIANI MARINI A., PAGANELLI M. (a cura di), 2003, *L'avvocato e il processo: le tecniche della difesa*, CNF – Formazione Avvocati, Giuffrè, Milano.
- MENGALDO P.V., 1994, *Storia della lingua italiana. Il Novecento*, Il Mulino, Bologna.
- MORTARA GARAVELLI B., 2001, *Le parole e la giustizia. Divagazioni grammaticali e retoriche su testi giuridici italiani*, Einaudi, Torino.
- MORTARA GARAVELLI B., 2003a, *Prontuario di punteggiatura*, Laterza, Roma-Bari.
- MORTARA GARAVELLI B., 2003b, *L'oratoria forense: tradizione e regole*, in A. MARIANI MARINI, M. PAGANELLI (a cura di), 2003, pp. 69-91.
- MORTARA GARAVELLI B., 2003c, *Strutture testuali e stereotipi nel linguaggio forense*, in A. MARIANI MARINI (a cura di), 2003a, pp. 3-19.
- MORTARA GARAVELLI B., in stampa, *Usi istituzionali del parlato italiano: esami di testimoni in procedimenti penali*, in K. HÖLKER, CHR. MAAß (a cura di), *Aspetti dell'italiano parlato. Tra lingua nazionale e varietà regionali*, Atti del Convegno (Hannover, 12-13 maggio 2003).
- PIEMONTESE M.E., 1996, *Capire e farsi capire. Teorie e tecniche della scrittura controllata*, Tecnodid, Napoli.
- PIEMONTESE M.E., 1997, *Guida alla redazione dei documenti amministrativi*, in A. FIORITTO (a cura di), pp. 19-65.
- PIEMONTESE M.E., 1998, *Il linguaggio della pubblica amministrazione nell'Italia di oggi. Aspetti problematici della semplificazione linguistica*, in G. ALFIERI, A. CASSOLA (a cura di), pp. 269-293.
- PIEMONTESE M.E., 1999, *La comunicazione pubblica e istituzionale. Il punto di vista linguistico*, in S. GENSINI (a cura di), 1999, *Manuale della comunicazione*, Carocci, Roma, pp. 315-342.
- SABATINI F., 1990, *Analisi del linguaggio giuridico. Il testo normativo in una tipologia generale dei testi*, in AA.VV., *Corso di studi superiori legislativi 1988-1989*, Padova, CEDAM: 675-724.
- SABATINI, F., 1999, *Rigidità-esplicitezza vs elasticità-implicitezza: possibili parametri massimi per una tipologia dei testi*, in G. SKYTTE, F. SABATINI (a cura di), *Linguistica testuale comparativa*, Museum Tusulanum Press, Copenhagen, pp. 141-172.

- SABATINI, F., 2003a, *Considerazioni conclusive*, in A. MARIANI MARINI (a cura di), 2003a, pp. 149-152.
- SABATINI, F., 2003b, *Dalla lingua comune al linguaggio del legislatore e dell'avvocato*, in A. MARIANI MARINI, M. PAGANELLI (a cura di), 2003, pp. 3-14.
- Il Sabatini Coletti. Dizionario della lingua italiana*, 2003, Rizzoli Larousse, Milano, con CD-ROM.
- SERIANNI, L., 1985, *Lingua medica e lessicografia specializzata nel primo Ottocento*, in AA. VV., *La Crusca nella tradizione letteraria e linguistica italiana*, Firenze, Accademia della Crusca, pp. 255-287.